

Comune di Albugnano

Provincia di Asti

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'AREA MERCATALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 13/05/2021

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

| | |
|------------|-------------------------|
| Articolo 1 | Oggetto del regolamento |
| Articolo 2 | Fonti normative |
| Articolo 3 | Definizioni |

TITOLO II - VICENDE GIURIDICHE DELL'AREA MERCATALE

| | |
|-------------|---------------------------------------------|
| Articolo 4 | Classificazione dell'area mercatale |
| Articolo 5 | Istituzione di nuove aree mercatali |
| Articolo 6 | Mercati aventi cadenza ultramensile (fiere) |
| Articolo 7 | Mercati straordinari |
| Articolo 8 | Articolazioni merceologiche |
| Articolo 9 | Modificazioni delle aree mercatali |
| Articolo 10 | Affidamento in gestione dell'area mercatale |

TITOLO III - REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

CAPO I - GENERALITA'

| | |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| Articolo 11 | Modalità ordinarie di concessione dei posteggi |
| Articolo 12 | Modalità di assegnazione dei posteggi giornalieri liberi |
| Articolo 13 | Occupazione del posteggio da parte dei titolari di concessione |

CAPO II - MODIFICHE STRUTTURALI

| | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Articolo 14 | Scambio dei posteggi |
| Articolo 15 | Ampliamento dei posteggi |
| Articolo 16 | Decadenza e revoca della concessione di posteggio |
| Articolo 17 | Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio |
| Articolo 18 | Modalità di riallocazione dei posteggi nei casi di spostamenti, trasferimenti, riorganizzazione e restituzione del mercato |

CAPO III - AREE SPECIALI

PRODUTTORI AGRICOLI

| | |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Articolo 19 | Aree riservate ai produttori e criteri per l'assegnazione |
|-------------|-----------------------------------------------------------|

| | |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| Articolo 20 | Modalità di assegnazione giornaliera dei posteggi liberi |
| Articolo 21 | Obiettivi |
| Articolo 22 | Prodotti commercializzabili |
| Articolo 23 | Utilizzo dell'area |
| Articolo 24 | Obblighi del produttore agricolo |
| Articolo 25 | Sospensione e decadenza del posteggio |

BATTITORI

| | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Articolo 26 | Vendita con il sistema di battitore e criteri per l'utilizzo dei posteggi |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|

OPERATORI SU AREE PUBBLICHE E PRODUTTORI AGRICOLI – DISPOSIZIONI COMUNI

| | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Articolo 27 | Attrezzature per la vendita e/o somministrazione di sostanze alimentari |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|

ALTRE AREE

| | |
|-------------|---------------------------------------------|
| Articolo 28 | Aree di utilizzo istituzionale |
| Articolo 29 | Aree espositive |
| Articolo 30 | Esercizio del commercio in forma itinerante |

CAPO IV - TASSE E CORRISPETTIVI

| | |
|-------------|----------------------------------|
| Articolo 31 | Canoni, tasse e tributi comunali |
|-------------|----------------------------------|

TITOLO IV - PROCEDURE AUTORIZZATORIE

| | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Articolo 32 | Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A |
| Articolo 33 | Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo B |
| Articolo 34 | Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A |
| Articolo 35 | Subingresso nelle autorizzazioni di tipo B |
| Articolo 36 | Procedimento per la concessione di miglìoria |
| Articolo 37 | Cambi di residenza |
| Articolo 38 | Decadenza, revoca o sospensione delle autorizzazioni e concessioni |

TITOLO V - MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLE AREE MERCATALI

| | |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| Articolo 39 | Orari |
| Articolo 40 | Modalità di accesso degli operatori all'area mercatale |

| | |
|-------------|------------------------------------------------|
| Articolo 41 | Circolazione pedonale e veicolare |
| Articolo 42 | Attrezzature di vendita |
| Articolo 43 | Norme igienico sanitarie |
| Articolo 44 | Vendita di animali destinati all'alimentazione |
| Articolo 45 | Divieti |
| Articolo 46 | Obblighi |
| Articolo 47 | Furti danneggiamenti ed incendi |
| Articolo 48 | Atti dannosi agli impianti del mercato |

TITOLO VI - GESTIONE TECNICA DEI MERCATI

CAPO I - IMPIANTI TECNICI E SERVIZI IGIENICI

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Articolo 49 | Impianti elettrici e idrici |
| Articolo 50 | Utilizzazione bombole gas |
| Articolo 51 | Servizi igienici |

CAPO II - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI E SERVIZI COMPLEMENTARI

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Articolo 52 | Pulizia dell'area mercatale |
|-------------|-----------------------------|

TITOLO VII - ORGANI DI CONTROLLO E REGIME SANZIONATORIO

| | |
|-------------|-----------------------------------------|
| Articolo 53 | Forme di rappresentanza degli operatori |
| Articolo 54 | Vigilanza |
| Articolo 55 | Sanzioni |

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

| | |
|-------------|----------------------------|
| Articolo 56 | Norme transitorie e finali |
|-------------|----------------------------|

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Sono oggetto del presente regolamento le attività commerciali svolte sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, nonché sulle aree demaniali aperte al pubblico, a mezzo di strutture allestite di volta in volta o di strutture mobili all'uso attrezzate. Tali attività sono svolte da soggetti in possesso di autorizzazione commerciale di cui al punto 1, lettere a) e b), dell'articolo 28 del D.Lgs. n. 114/1998, ovvero in possesso di autorizzazione commerciale temporanea, o da altri soggetti ammessi all'attività occasionale di vendita.
2. Il presente regolamento si applica a tutte le attività di vendita svolte dai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio sull'area mercatale e su aree di copertura di servizio.

Articolo 2 - Fonti normative

1. Fonti normative:
Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 e s.m.i.;
Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 e s.m.i.;
Direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/12/2006;
Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59;
Legge Regionale n. 28 del 12 novembre 1999 e s.m.i.;
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 626 - 3799 del 1° marzo 2000;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/2642 del 2 aprile 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
Deliberazione di Giunta Regionale 26 luglio 2010, n.20-380;
Decreto Presidente Giunta Regionale 9 novembre 2015, n.6/R.

Articolo 3 - Definizioni

1. Il commercio su area pubblica può essere svolto da persone fisiche o da società di persone ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 5 del d.lgs 114/98 ed al rilascio delle prescritte autorizzazioni.
2. Le autorizzazioni al commercio su area pubblica temporaneo ed occasionale, ai sensi dell'art.11, comma 4 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, possono essere rilasciate esclusivamente a soggetti iscritti al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio.
3. L'attività commerciale su area pubblica può essere svolta dagli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 e del d.lgs n. 228/2001, nel rispetto delle norme del presente regolamento e negli spazi a loro espressamente riservati.
4. L'autorizzazione per il commercio su area pubblica per il settore alimentare consente, qualora il

soggetto sia in possesso dei requisiti previsti, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, secondo forme e modalità previste dalle leggi speciali di questo settore, esclusivamente per i prodotti posti in vendita e nel rispetto dell'utilizzo del posteggio e dell'eventuale vincolo merceologico posto in sede di istituzione delle forme di commercio su area pubblica.

5. Ai fini del presente regolamento si intende:

- per **commercio su area mercatale**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata su area mercatale, pubblica o privata, delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzata oppure no;
- per **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata oppure no, destinata anche stagionalmente all'esercizio del commercio per uno o più giorni della settimana o del mese, o a cadenza ultramensile, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande;
- per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni e/o orari diversi rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi. Oppure manifestazioni commerciali straordinarie, proposte da soggetti organizzatori delle stesse e svolte con il patrocinio del Comune;
- per **area extramercatale**, l'area sulla quale si svolgono le forme alternative di commercio su area pubblica (posteggi singoli, gruppi di massimo sei posteggi, zone di sosta prolungata, aree sulle quali è consentito il rilascio delle autorizzazioni temporanee) come individuate dalla DCR 1 MARZO 2001, n. 626-3799 e articolata con cadenza varia per l'offerta al consumo anche specializzata;
- per **posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che è data in concessione decennale o temporanea;
- per **posteggio riservato**, il posteggio individuato per i produttori agricoli e per gli operatori turnanti (battitori);
- per **produttore agricolo**, l'imprenditore agricolo comunque costituito come persona fisica, società di persone, consorzi, cooperative;
- per **merce destinata alla vendita**, tutta quella presente presso il posteggio in concessione nella giornata di mercato;
- per **settore merceologico**, il settore alimentare e il settore non alimentare;
- per **specializzazioni merceologiche**, le segmentazioni interne ai settori merceologici;
- per **presenze**, il numero delle volte in cui l'operatore, munito delle attrezzature per la vendita, si è fisicamente presentato sul mercato o sull'area extramercatale negli orari stabiliti dal regolamento comunale, a prescindere dal fatto che abbia potuto oppure no svolgere l'attività commerciale, purché il mancato svolgimento della stessa non dipenda da sua rinuncia;
- per **assenza**, la mancata presentazione e/o sistemazione delle attrezzature da parte dell'operatore titolato all'occupazione di posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio dell'attività di vendita;

- per **operatore**, qualsiasi soggetto, persona fisica o società di persone, legittimato ad esercitare il commercio su area pubblica su posteggi dati in concessione o in forma itinerante;
- per **battitore o operatore turnante**, l'operatore che esercita l'attività commerciale in mercati diversi su posteggi assegnati a turno e utilizzando particolari tecniche di vendita;
- per **spunta**, la somma delle operazioni che comprendono l'appello degli operatori in graduatoria di spunta (non concessionari di posteggio al mercato settimanale cittadino), la verifica dei posteggi rimasti vuoti e la contestuale assegnazione ai medesimi, per la giornata di mercato;
- per **area espositiva**, l'area destinata agli espositori;
- per **delega**, l'atto con cui il titolare dell'autorizzazione delega, in via eccezionale, un'altra persona ad esercitare l'attività di vendita in sua vece;
- per **autorizzazione di tipologia A**, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione pluriennale;
- per **autorizzazione di tipologia B**, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su qualsiasi area pubblica, purchè in forma itinerante.

TITOLO II - VICENDE GIURIDICHE DELL'AREA MERCATALE

Articolo 4 - Classificazione dell'area mercatale

1. L'area mercatale è quella classificata ed individuata dal Comune di Albugnano che con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 29 aprile 2010 ne ha stabilito localizzazione, dimensione e articolazione merceologica.
2. Le aree di copertura del servizio sono quelle all'interno delle quali viene garantito alla popolazione l'accesso al mercato cittadino.
3. Il mercato settimanale è così strutturato:

| Località | Numero Posteggi | Settore Merceologico | Dimensioni |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| PIAZZA C. SERRA | 6 | Alimentare , Non Alimentare | n.. 6: metri 4 x 3; |
| PIAZZA C. SERRA | 2 | Produttori locali | n. 2: metri 4 x 3; |
| TOTALE POSTEGGI: | 8 | | |

Per quanto riguarda la disposizione e le caratteristiche dei singoli posteggi si richiama la planimetria allegata, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Articolo 5 - Istituzione di nuove aree mercatali

1. L'istituzione di nuove aree da destinare al commercio al dettaglio è disposta con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione con la Commissione di Mercato.

Articolo 6 - Mercati aventi cadenza ultramensile (fiere)

1. I mercati a cadenza ultramensile o fiere, sono istituiti con delibera di C.C..
In essa devono essere specificati: ubicazione, estensione, periodicità, data di svolgimento, suddivisione in settori merceologici, eventuali specializzazioni merceologiche, il numero di posteggi e la loro dimensione, l'orario di svolgimento. Inoltre, nello stesso atto potranno essere individuati settori a cui possono accedere i titolari di autorizzazioni temporanee e gli espositori.

Articolo 7 – Mercati straordinari

1. In occasione di feste, sagre, manifestazioni a iniziativa privata o pubblica, oppure qualsiasi altra forma organizzata di aggregazione di persone, è facoltà dell'Amministrazione Comunale autorizzare, se richiesto, forme commerciali su area pubblica straordinarie.
2. Tali mercati devono essere strumentali e servire da integrazione tra il commercio su area privata ed il commercio su area pubblica.
3. I Mercati straordinari sono autorizzati con apposita deliberazione di Giunta Comunale. Con la stessa deliberazione la Giunta Comunale, oltre a classificarli come *Mercati straordinari*, ne fissa l'ubicazione, il numero dei posteggi, le eventuali limitazioni merceologiche, gli orari di svolgimento, i requisiti dei soggetti che vi possono partecipare, e ogni qualsivoglia regola utile a garantirne l'efficiente svolgimento.
4. La partecipazione a queste forme di commercio su area pubblica, in quanto manifestazioni temporanee ed estemporanee, non produce anzianità di frequenza.
5. L'assegnazione dei posteggi e l'accettazione delle imprese partecipanti può essere demandata dal Comune al soggetto organizzatore. In questo caso il soggetto organizzatore deve produrre al Servizio competente regolamento scritto della manifestazione.

Articolo 8 - Articolazioni merceologiche

1. Per assicurare l'equilibrio della distribuzione in relazione al rapporto domanda - offerta, l'area mercatale è strutturata nei seguenti settori con il conseguente vincolo per i relativi posteggi:
 - SETTORE ALIMENTARE, distinto nelle specializzazioni:
 - a) alimentari vari (prodotti conservati, salumi, formaggi, latticini, olive, acciughe, pane, dolci, pasta, prodotti di gastronomia, miele, carne (bovina, avicunicola, ovicaprina, suina, equina e selvaggina allevata), uova, ecc.);
 - b) prodotti ittici freschi;
 - c) ortofrutta.
 - SETTORE NON ALIMENTARI;
 - PRODUTTORI AGRICOLI.
2. Nei posteggi ricompresi nell'ambito dei settori e delle specializzazioni di cui al comma precedente, è

vietato vendere ed esporre prodotti diversi per tipologia da quelli previsti nel vincolo, pena l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 29 comma 2 D.Lgs. 114/1998, salvo quanto previsto dall'art. 12 comma 4 lettere a) e b).

Articolo 9 - Modificazioni delle aree mercatali

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale, possono essere disposti i seguenti interventi modificativi:
 - a) soppressioni;
 - b) trasferimenti definitivi;
 - c) ampliamenti dell'area complessiva;
 - d) modifiche delle aree merceologiche;
 - e) trasformazioni delle aree in gruppi di posteggi o viceversa.
2. Nel caso di grandi interventi edilizi o urbanistici pubblici o privati autorizzati, per motivi igienico sanitari, di ordine pubblico e viabilistici che interessano il sedime del mercato, impedendone l'accesso e l'utilizzo, sono adottati, con deliberazione della Giunta Comunale, i necessari atti per le modifiche temporanee dell'area mercatale. Nei casi di urgenza, gli atti modificativi sono adottati con ordinanza sindacale. Qualora si renda necessario sperimentare nuove strategie per rivitalizzare l'andamento commerciale del mercato, la Giunta Comunale può deliberare delle modifiche temporanee e sperimentali dell'area mercatale.

Articolo 10 - Affidamento in gestione dell'area mercatale

1. Il Comune si riserva la facoltà di affidare, nel rispetto delle procedure sull'evidenza pubblica, in tutto o in parte, la gestione ordinaria di alcune attività e servizi connessi allo svolgimento del mercato, a soggetti terzi, attraverso appositi capitolati o convenzioni.

TITOLO III - REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

CAPO I - GENERALITA'

Articolo 11 - Modalità ordinarie di concessione di posteggi

1. Il Comune rilascia la concessione del posteggio contestualmente alla relativa autorizzazione commerciale, attraverso appositi bandi e, comunque, secondo le disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale in vigore.
2. La cessione dell'azienda per atto tra vivi o mortis causa attribuisce al nuovo titolare il diritto al subentro nella concessione di posteggio e nella relativa autorizzazione, fatti salvi i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Nei casi di cui al precedente comma, il termine iniziale ed il termine finale della concessione pluriennale di posteggio, rimangono quelli fissati per il primo concessionario.

4. Decorso il termine di cui al comma 1, l'Amministrazione Comunale può effettuare gli opportuni accertamenti viabili, urbanistici ed igienico sanitari per valutare la sussistenza delle condizioni necessarie per il regolare svolgimento dell'attività di vendita e del conseguente rinnovo delle concessioni di posteggio. Presupposto soggettivo necessario per il rinnovo della concessione è l'assenza di debiti scaduti relativi a canoni, tasse e tributi comunali, nonché l'assenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive, applicate dal Comune per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale.

Articolo 12 - Modalità di assegnazione giornaliera dei posteggi liberi

1. L'assegnazione giornaliera dei posteggi disponibili agli spuntisti, è effettuata alle ore 08.00 di ogni giorno di mercato.
2. L'assegnazione è effettuata direttamente nell'area mercatale, dal Responsabile Comunale abilitato con formale atto di concessione del Comune. L'assegnazione è effettuata nel rispetto dell'apposita graduatoria articolata sulla base del più alto numero di presenze sul mercato, riferite all'autorizzazione commerciale esibita esclusivamente in originale alla "spunta", nonché, a parità di presenze, dalla maggiore anzianità dell'attività di commercio su area pubblica, attestata dalla visura camerale e, a parità di tale ulteriore requisito, dalla maggiore anzianità dell'autorizzazione commerciale. I dati relativi alle assenze degli assegnatari di posteggio ed alle presenze di coloro i quali si presentano alla spunta, sono rilevati dai soggetti sopra citati che li trasmettono, nelle forme dovute, al Settore Commercio ai fini della formulazione delle sopra richiamate graduatorie.
3. L'operatore che non risponde all'appello sarà considerato assente. Qualora questi si presenti al termine delle operazioni di spunta, sarà comunque annotato in calce alla graduatoria. La presenza, anche in caso di assegnazione di posteggio, non sarà conteggiata.
4. L'ordine di assegnazione dei posteggi è il seguente:
 - a) Posteggi del settore alimentare predisposti per gli allacciamenti alle reti di energia elettrica e idrica, che saranno assegnati in via prioritaria agli operatori della medesima tipologia di vendita (alimentari vari o prodotti ittici freschi). Qualora non fossero disponibili per la spunta i citati posteggi, lo spuntista della relativa tipologia di vendita non potrà esercitare la propria attività in altre aree, ma maturerà comunque la presenza.
 - b) Posteggi del settore alimentare ortofrutta, che saranno assegnati in via prioritaria agli operatori della medesima specializzazione alimentare. Qualora non fossero disponibili per la spunta i citati posteggi, lo spuntista della relativa tipologia di vendita non potrà esercitare la propria attività in altre aree, ma maturerà comunque la presenza. Nell'ipotesi che i posteggi di cui alle lettere a) e b) risultino comunque non assegnati ai soggetti abilitati, saranno disponibili per gli spuntisti del settore non alimentare.

- c) Posteggi del settore non alimentare.
- d) Posteggi riservati ai produttori agricoli. Qualora non fossero disponibili posteggi per la spunta, il produttore agricolo non potrà esercitare la propria attività in altre aree, ma maturerà comunque la presenza.
5. L'assegnazione viene svolta con le seguenti modalità, elencate in ordine cronologico:
- appello degli operatori presenti alla spunta e successiva formazione della graduatoria.
 - Verifica in loco, secondo l'ordine stabilito dal precedente punto 4, dei posteggi rimasti vuoti e contestuale assegnazione secondo l'ordine di graduatoria. Qualora l'operatore interessato rifiuti l'assegnazione del posteggio ovvero non risponda al successivo appello, sarà collocato nell'ultima posizione della graduatoria non maturando, in caso di mancanza di posti liberi, la presenza.
- Nel caso un operatore, prima della verifica diretta dell'incaricato di cui al precedente articolo 9, rilevi un posteggio rimasto vuoto, durante il proprio turno di scelta può chiederne l'assegnazione a proprio nome, liberando il personale addetto da qualsiasi responsabilità.
6. Negli eventuali mercati straordinari a cadenza ultramensile, l'assegnazione dei posteggi disponibili avviene secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n.32-2642 del 02/04/2001 e s.m.i..
7. Alla medesima persona fisica non è consentito presentarsi per la "spunta" con più autorizzazioni.
8. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4, il titolare di autorizzazione/i per il commercio su area pubblica a posto fisso al mercato settimanale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione pluriennale, fino all'ottenimento del numero di autorizzazioni consentite dalla normativa nazionale e/o regionale in vigore. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione pluriennale sul citato mercato.
9. La sostituzione del titolare dell'autorizzazione, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni indicate nell'allegato A della D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/2001 Capitolo I punto 4, ed i nominativi dei sostituti devono essere preventivamente comunicati al Settore Commercio.
- L'attività non può essere esercitata su un posteggio diverso da quello assegnato, o con un titolo autorizzativo diverso da quello con cui si è partecipato alle operazioni di spunta.
10. Sul posteggio assegnato in "spunta" l'operatore può esporre e vendere tutti i prodotti oggetto della propria autorizzazione nel rispetto dei vincoli di settore e specializzazione merceologica e delle disposizioni e/o abilitazioni in materia igienico-sanitaria.
11. Il numero delle presenze valido per la predisposizione dell'apposita graduatoria prevista dal precedente comma 2, è dato dal numero delle volte in cui l'operatore, munito di merci per il normale svolgimento dell'attività e di idonee attrezzature per la vendita, nonché dell'originale dell'autorizzazione, si è fisicamente presentato sul mercato a prescindere dal fatto che abbia potuto

o meno esercitare l'attività commerciale, purché il mancato svolgimento della stessa non dipenda da sua rinuncia in caso di assegnazione del posteggio.

12. Non sarà considerata valida, ai fini delle assegnazioni delle presenze giornaliere, la presenza degli spuntisti che abbandonano il posteggio loro assegnato prima del previsto orario di cessazione dell'attività di vendita, o a coloro non in regola con il pagamento dei corrispettivi di cui all'articolo 30.

Articolo 13 - Occupazione del posteggio da parte dei titolari di concessione

1. L'operatore concessionario è considerato assente, ai fini anche della decadenza e revoca della concessione del posteggio, qualora non abbia occupato il proprio posteggio entro l'orario previsto per l'inizio delle operazioni di spunta, e non abbia predisposto le attrezzature e le relative merci per la vendita, entro l'ora di apertura del mercato al pubblico. È considerato assente anche l'operatore concessionario del posteggio che lo abbandoni prima del previsto orario di cessazione dell'attività di vendita.
2. Il mancato utilizzo del posteggio non dà luogo all'esenzione dal versamento di canoni, tasse e tributi dovuti al Comune.
3. L'attività di vendita deve essere effettuata con il titolo autorizzativo in originale, il titolare della concessione può farsi sostituire nei limiti e con le modalità indicate nell'allegato A della D.G.R. Piemonte del 2 aprile 2001 n. 32-2642 Capitolo I punto 4.

CAPO II - MODIFICHE STRUTTURALI

Articolo 14 - Scambio dei posteggi

1. Ai soggetti titolari di concessione di posteggio su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo è consentito chiedere al Comune lo scambio consensuale del posteggio.
2. Lo scambio di posteggio è subordinato ai vincoli di settore e di specializzazione merceologiche.
3. Ai fini dello scambio, i concessionari interessati sono tenuti a presentare istanza in bollo, a firma congiunta, contenente l'espressa indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di scambio.
4. L'accoglimento è subordinato alla verifica del rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza pubblica e alla regolarità della posizione dei concessionari richiedenti in ordine ai pagamenti di canoni, tasse e tributi comunali nonché all'assenza, in capo agli stessi, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività. La domanda non può essere accolta qualora pregiudichi il corretto funzionamento dei mercati o comporti una modifica delle dimensioni degli spazi assegnati.
5. Nei casi di scambio di posteggio il termine iniziale ed il termine finale della concessione decennale di posteggio, rimangono quelli fissati per il primo concessionario.

Articolo 15 - Ampliamento dei posteggi

1. Con Deliberazione di Giunta Comunale il Comune può autorizzare l'ampliamento definitivo della superficie dei posteggi qualora ciò non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza previste per l'area del mercato complessivamente considerata e sempre che le dimensioni globali dell'area lo consentano.
I concessionari interessati sono tenuti a presentare istanza in bollo, a firma congiunta, contenente l'espressa indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di scambio.
L'Ufficio Commercio può altresì concedere ampliamenti temporanei dei posteggi con possibilità di revoca immediata per ragioni di viabilità, riorganizzazione dell'area mercatale, ordine pubblico e pubblico interesse.
2. Gli operatori che intendono esercitare l'attività sostituendo le proprie attrezzature di vendita con veicoli attrezzati, possono essere autorizzati ad ampliare il proprio posteggio in concessione, a condizione che ciò sia compatibile con la struttura e l'organizzazione del mercato, nonché nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza pubblica.
3. Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono subordinate alla verifica della regolarità della posizione del concessionario richiedente in ordine al pagamento di canoni, tasse e tributi comunali nonché all'assenza, in capo allo stesso, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività.

Articolo 16 - Decadenza e revoca della concessione di posteggio

1. Costituisce causa di decadenza della concessione, l'assenza dal posteggio per un periodo di tempo superiore a quattro mesi oppure a 17 giornate di mercato per ciascun anno solare.
2. Oltre al periodo di assenza di cui al precedente comma 1, i produttori agricoli, a causa della mancanza di prodotti stagionali da porre in vendita, possono assentarsi dal mercato senza incorrere nella perdita del posteggio, per un ulteriore periodo non superiore a quattro mesi. In tale ipotesi devono dare, almeno otto giorni prima dell'assenza, comunicazione scritta al Settore Commercio.
3. Non sono computate ai fini della decadenza della concessione, le assenze effettuate per:
 - a) malattia o infortunio, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, prorogabili una sola volta di altri sei mesi;

- b) maternità, per il periodo di tempo pari a quello previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro dipendente e fermi restando i casi, adeguatamente documentati con certificazione medica, in cui si renda necessario, per motivi di salute della madre o del nascituro, un periodo di astensione dal lavoro maggiore;
 - c) ferie per un periodo di tempo, non superiore a giorni trenta nell'arco dell'anno;
 - d) adempimenti ed obblighi previsti da vigenti normative, quali richiami per servizio militare e obblighi elettorali.
4. Qualora l'operatore concessionario debba assistere per gravi motivi di salute, debitamente comprovati, parenti di primo grado ed affini, le assenze dal posteggio possono essere giustificate, previa comunicazione al Comune, per un periodo di sei mesi prorogabili per una sola volta di altri sei mesi.
 5. Le assenze determinate dalle cause giustificative devono essere tempestivamente comunicate al Settore Commercio e debitamente documentate.
 6. In caso di società, l'assenza è giustificabile esclusivamente nel caso in cui sia stato preventivamente comunicato il nominativo della persona regolarmente incaricata della gestione dell'attività di vendita nel mercato settimanale ed in quel posteggio determinato e a condizione che la documentazione giustificativa allegata faccia riferimento allo stesso nominativo.
 7. Le certificazioni e/o dichiarazioni mediche vanno sempre esibite in originale.
 8. In caso di assenze determinate da misure restrittive della libertà personale, qualora l'operatore non ceda la titolarità o la gestione dell'azienda a terzi, decade dal posteggio dopo un periodo di mesi sei.
 9. Non sono oggetto di computo, ai fini della decadenza dal posteggio, le astensioni dall'attività commerciale determinate da eventi naturali eccezionali che non hanno consentito lo svolgimento del mercato.
 10. I concessionari di posteggio che per il precedente anno risultano morosi, sono soggetti alla revoca della concessione di posteggio previo provvedimento di sospensione di sessanta giorni.
 11. Le concessioni possono essere altresì revocate per sopravvenute esigenze di interesse pubblico; in tali casi, il Comune definisce e concorda soluzioni alternative, quali la possibilità di fruire di altri posteggi sostitutivi, previo parere della Commissione di Mercato e sentiti i diretti interessati.
 12. Gli atti finali di revoca, decadenza o archiviazione sono emessi dal responsabile del Settore Commercio.
 13. In aggiunta alle predette cause giustificative di assenza dal posteggio, al fine di non incorrere nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito all'Ufficio Commercio di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio per un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, in casi eccezionali e debitamente comprovati.

Articolo 17 - Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio cessa alla scadenza indicata nell'atto del rilascio, ed è rinnovabile secondo le disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale in vigore.
2. La rinuncia della concessione di posteggio da parte del titolare o del rappresentante legale nel caso di società, comporta la contestuale decadenza della correlativa autorizzazione commerciale.

Articolo 18 - Modalità di riallocazione dei posteggi nei casi di spostamenti, trasferimenti, riorganizzazione e restituzione del mercato

1. Nelle ipotesi di trasferimento, spostamento, riorganizzazione o riassegnazione di posteggi del mercato, l'organico dei posteggi è determinato sulla base di quelli attivi.
2. Nelle ipotesi di cui al punto 1, la riassegnazione dei posteggi avviene base all'accordo tra tutti gli operatori. In caso di mancato accordo, la riassegnazione avviene sulla base di una graduatoria, disposta secondo i seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di frequenza risultante dalla concessione di posteggio originaria;
 - b) maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica attestata dal registro imprese o dal R.E.A. in caso di medesima anzianità di cui al punto a).
3. Nel caso di posteggi assegnati su richiesta di "miglioria" e nel caso di scambio del posteggio, la data di riferimento per la riassegnazione è la data della concessione del posteggio originario sul mercato oggetto di intervento.

CAPO III - AREE SPECIALI

PRODUTTORI AGRICOLI

Articolo 19 - Aree riservate ai produttori e criteri per l'assegnazione

1. Si considerano produttori agricoli, agli effetti del presente regolamento, gli imprenditori agricoli comunque costituiti come persone fisiche, società di persone, consorzi, cooperative che svolgono in modo autonomo attività agricola finalizzata alla commercializzazione della propria produzione ed in possesso di Partita IVA per l'agricoltura nonché regolarmente iscritti allo specifico registro tenuto dalla Camera di Commercio.
2. L'assegnazione ai produttori agricoli dei posteggi che si renderanno disponibili avverrà secondo le disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale in vigore.
3. L'assegnazione è formalizzata mediante il rilascio all'agricoltore, singolo o associato, della concessione di posteggio, che ha validità pluriennale.
4. Gli agricoltori titolari di concessione di posteggio sono soggetti al rispetto di tutta la disciplina inerente l'uso del posteggio e la frequentazione delle forme di commercio su area pubblica, nonché delle prescrizioni comunali in materia di giorni e orari di svolgimento dell'attività, modalità di accesso

e sistemazione delle attrezzature, corrette modalità di vendita, conferimento dei rifiuti.

5. La cessione dell'azienda agricola comporta la cessione dei diritti d'uso del posteggio.
La concessione di posteggio si riferisce in capo al successore per causa di morte, qualora e solo se lo stesso sia titolare dell'azienda agricola.
6. Ai fini della verifica del rispetto delle norme previste dal presente regolamento ed all'valorizzazione dei prodotti agricoli ed in particolare della produzione tipica locale, può essere costituita una Commissione Comunale composta da rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e degli agricoltori che operano sulle aree a loro riservate con compiti di controllo e segnalazione.

Articolo 20 - Modalità di assegnazione giornaliera dei posteggi liberi

1. L'assegnazione giornaliera ai produttori agricoli dei posteggi temporaneamente non occupati nell'area a loro riservata, verrà effettuata alle ore 08.00 di ogni giorno di mercato successivamente alla spunta degli operatori su aree pubbliche.
2. L'assegnazione è effettuata nel rispetto dell'apposita graduatoria articolata sulla base del più alto numero di presenze già maturate. A parità di presenze, dalla maggiore anzianità dell'attività di commercio su area pubblica, attestata dalla visura camerale e, a parità di tale ulteriore requisito, dalla maggiore anzianità dell'autorizzazione commerciale.
3. I dati relativi alle assenze degli assegnatari di posteggio ed alle presenze di coloro che si presentano alla spunta, sono rilevati dal Responsabile del Servizio e trasmessi, nelle forme dovute, al Settore Commercio ai fini della formulazione delle predette graduatorie.
4. Il produttore agricolo che non risponde all'appello sarà considerato assente. Qualora questi si presenti al termine delle operazioni di spunta, sarà comunque annotato in calce alla graduatoria. La presenza, anche in caso di assegnazione di posteggio, non sarà conteggiata.
5. L'assegnazione avviene dopo che sono stati assegnati tutti i posti destinati agli operatori su aree pubbliche, con le seguenti modalità, elencate in ordine cronologico:
 - appello dei produttori agricoli presenti alla spunta e successiva formazione della graduatoria;
 - verifica in loco dei posteggi rimasti vuoti e contestuale assegnazione secondo l'ordine di graduatoria. Qualora l'interessato rifiuti l'assegnazione del posteggio ovvero non risponda al successivo appello, sarà collocato nell'ultima posizione della graduatoria non maturando, in caso di mancanza di posti liberi, la presenza;
 - nel caso un produttore agricolo, prima della verifica diretta della Polizia Municipale, rilevi un posteggio rimasto vuoto, durante il proprio turno di scelta può chiederne l'assegnazione a proprio nome, liberando il personale addetto da qualsiasi responsabilità.
6. Alla medesima persona fisica è consentito di effettuare la "spunta" per un solo posteggio.
7. All'atto della spunta l'interessato deve esibire gli originali dei documenti amministrativi che ne attestano la qualità di produttore/imprenditore agricolo.

8. L'attività non può essere esercitata su un posteggio diverso da quello assegnato.
9. Sul posteggio assegnato in "spunta" il produttore agricolo può esporre e vendere tutti i prodotti oggetto della propria attività, nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria.
10. Il numero delle presenze valido per la predisposizione dell'apposita graduatoria prevista dal precedente comma 2, è dato dal numero delle volte in cui il produttore agricolo, munito di merci per il normale svolgimento dell'attività e di idonee attrezzature per la vendita, si è fisicamente presentato sul mercato a prescindere dal fatto che abbia potuto o meno esercitare l'attività commerciale, purché il mancato svolgimento della stessa non dipenda da sua rinuncia in caso di assegnazione del posteggio.
11. Non sarà considerata valida, ai fini delle assegnazioni delle presenze giornaliere, la presenza degli spuntisti che abbandonano il posteggio loro assegnato prima del previsto orario di cessazione dell'attività di vendita, o a coloro non in regola con il pagamento dei corrispettivi di cui all'articolo 30.

Articolo 21 – Obiettivi

1. La regolamentazione della vendita da parte dei produttori agricoli è diretta a raggiungere gli obiettivi di qualità di seguito indicati:
 - a) offrire ai produttori agricoli, che utilizzano l'area per la vendita dei propri prodotti, regole comportamentali certe ed univoche;
 - b) garantire ai produttori agricoli la certezza di poter operare in un contesto razionale, igienicamente idoneo ed esteticamente soddisfacente;
 - c) garantire la qualità dei prodotti commercializzati dai produttori, anche attraverso la vigilanza sull'osservanza delle norme vigenti in materia;
 - d) realizzare una gestione dei rifiuti che ne favorisca il recupero, riciclo e riutilizzo, limitando gli impatti ambientali negativi e favorendo lo sviluppo di quelli positivi;
 - e) offrire ai consumatori un'area attrezzata, ove operare i propri acquisti in un contesto piacevole ed idoneo, con la garanzia della provenienza, dell'igiene e della qualità dei prodotti.

Articolo 22 - Prodotti commercializzabili

1. Ciascun produttore agricolo, singolo od associato, può commercializzare esclusivamente i seguenti prodotti, provenienti dalla propria azienda o da organismi associativi:
 - a) ortofrutticoli e funghi;
 - b) animali di bassa corte;
 - c) uova;
 - d) pesci di acqua dolce e lumache;
 - f) miele e derivati dall'alveare;
 - g) trasformati (formaggi, salumi, ecc.);

- h) fiori, piante da frutto;
- i) vino;
- l) prodotti di erboristeria non aventi scopi medicinali e terapeutici;
- m) carne, salumi, pane e prodotti da forno in genere.

È fatta salva la possibilità di vendere, contestualmente ai prodotti di propria produzione aziendale e non in forma prevalente, anche prodotti agricoli acquistati all'ingrosso, come previsto e secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme in materia, nel rispetto delle disposizioni e/o abilitazioni in materia igienico-sanitaria.

Articolo 23 - Utilizzo dell'area

1. Sono ammessi ad usufruire dell'area esclusivamente i produttori agricoli, titolari di ditte regolarmente iscritte nell'apposita sezione speciale delle imprese agricole e/o dei piccoli imprenditori/coltivatori diretti, del Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio, con partita I.V.A. e in regola con il pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico nonché degli eventuali oneri, tasse e quant'altro dovuti al Comune, per la vendita dei prodotti di cui all'articolo 20 del presente regolamento.
2. L'Area è utilizzata a tale scopo durante il mercato settimanale, secondo l'orario stabilito dal Comune per l'area mercatale.

Articolo 24 - Obblighi del produttore agricolo

1. I produttori agricoli sono tenuti a:
 - a) porre in vendita esclusivamente i prodotti indicati nel precedente articolo 22;
 - b) occupare solo il posteggio a ciascuno concesso per l'esercizio dell'attività commerciale;
 - c) operare nel rispetto della vigente normativa relativa al mercato e in particolare alle procedure di autocontrollo dell'igiene;
 - d) osservare l'orario di inizio e di cessazione dell'attività di vendita e l'orario di apertura fissati secondo le modalità di cui ai successivi articoli 39 e 40;
 - e) mantenere puliti i propri banchi, le relative attrezzature e l'area data in concessione nonché, al termine dell'attività di vendita, procedere allo spazzamento della medesima e degli spazi contigui;
 - f) osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall'Amministrazione;
 - g) consentire ad una Commissione Tecnica di effettuare delle verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità;
 - h) dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti;
 - l) avere sempre al seguito l'originale del titolo abilitante all'esercizio dell'attività;
 - m) l'attività di vendita al dettaglio deve avvenire mediante l'apposizione di un cartello od altro

idoneo mezzo, indicante in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita per unità di prodotto e/o per unità di misura (tale ultima indicazione è altresì obbligatoria per la vendita di prodotti sfusi) e l'indicazione, attraverso la collocazione di altri cartelli e/o mezzi comunque idonei in corrispondenza di ogni singolo prodotto, della rispettiva località di provenienza e/odi produzione.

Articolo 25 - Sospensione e decadenza del posteggio

1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal precedente articolo si applica, salvo quanto diversamente stabilito da leggi e norme speciali:
 - a) la sospensione della concessione del posteggio per un periodo non superiore a 5 giorni dopo l'accertamento di tre violazioni nell'arco di 6 mesi.
 - b) la decadenza della concessione del posteggio dopo che sono state comminate due sospensioni nell'arco di 1 anno.
2. Non vengono computate ai fini della decadenza della concessione di posteggio le assenze determinate da mancata o scarsa produzione inerente all'andamento stagionale sfavorevole, o calamità atmosferiche, purché adeguatamente comprovate e preventivamente comunicate al Comune.
3. Per quanto concerne il computo annuale delle assenze, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 16.

BATTITORI

Articolo 26 - Vendita con il sistema di battitore e criteri per l'utilizzo dei posteggi

1. Presso il mercato settimanale sono individuati i posteggi appartenenti al settore non alimentare destinati all'esercizio dell'attività di vendita degli operatori turnanti.
2. Gli operatori turnanti, o battitori, esercitano la propria attività in spazi appositamente individuati negli atti di istituzione dei mercati e ad essi assegnati secondo una turnazione annuale stabilita o recepita annualmente dal Comune.
3. Sono confermati quali operatori turnanti o battitori gli operatori che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono inseriti nella turnazione annuale.
4. Sulle autorizzazioni di tipologia "A" rilasciate a tali operatori, nella parte riservata alla concessione del posteggio, deve comparire la dicitura "*Posteggio assegnato a rotazione*".
5. I posteggi a turno non occupati entro l'orario indicato all'articolo 11 comma 1 del presente regolamento, sono assegnati giornalmente in spunta.
6. Gli operatori turnanti, nei posteggi ad essi assegnati a turno, nel rispetto dei limiti di emissione sonora fissati dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico e senza l'ausilio di apparecchi di amplificazione sonora, possono illustrare ad alta voce le qualità, l'utilità e la convenienza delle merci, allo scopo di promuoverne la vendita.

7. per quanto concerne le assenze, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 15 in riferimento alle presenze che l'operatore è tenuto ad effettuare, secondo l'ordine di turnazione suddiviso per giornate al mercato settimanale.
8. I posteggi non occupati per sei mesi da nessun operatore battitore sono convertiti in posteggi del mercato o dismessi.
9. Non è possibile lo scambio consensuale del posteggio con altri operatori su aree pubbliche, previsto al precedente articolo 14.

OPERATORI SU AREE PUBBLICHE E PRODUTTORI AGRICOLI

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 27- Attrezzature per la vendita

1. I banchi vendita utilizzati per la vendita e/o la somministrazione di sostanze alimentari dovranno avere le caratteristiche previste nell'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002. Le attrezzature impiegate, gli impianti presenti e le metodologie adottate dovranno in ogni caso:
 - a) rispettare le vigenti norme in materia igienico-sanitaria inerenti il commercio e la somministrazione di prodotti su aree pubbliche;
 - b) essere conformi alle vigenti norme di sicurezza, di quelle poste a tutela dell'incolumità pubblica ed a salvaguardia della salute dei lavoratori.

ALTRE AREE

Articolo 28 - Aree di utilizzo istituzionale

1. Presso l'area mercatale possono essere individuate e successivamente istituite, compatibilmente con la conformazione, dislocazione, numero di posteggi, suddivisione merceologica, ecc., delle aree di utilizzo istituzionale.
2. Per l'utilizzo delle aree di cui al comma 1, deve essere presentata dagli interessati apposita richiesta per il rilascio della concessione all'occupazione delle stesse per lo svolgimento di attività istituzionali.

Articolo 29 - Aree espositive

1. All'interno dell'area mercatale, possono essere previste apposite aree espositive.
2. La concessione in uso delle aree è riservata ad aziende/impresе commerciali, artigianali ed industriali a fini pubblicitari e conoscitivi. È vietata l'attività di vendita.
3. Per accedervi occorre presentare domanda al Settore Commercio. Le domande sono accettate secondo l'ordine di arrivo al protocollo generale del Comune.

4. Al fine di garantire la possibilità di turnazione nell'accesso a tali aree, non sono accolte richieste d'uso superiori a otto giornate di mercato consecutive. Al termine delle otto giornate e nel caso non siano state presentate ulteriori domande, l'operatore può richiedere nuovamente la concessione dell'area espositiva.
5. L'utilizzo dell'area rispetta l'orario del mercato ed è soggetto a tutti i canoni, tasse e tributi comunali che dalla concessione scaturiscono.
6. È vietata la concessione dell'area a soggetto che abbia pendenze tributarie per passate concessioni con il Comune.
7. L'operatore richiedente l'utilizzo dell'area espositiva, deve ritirare la relativa autorizzazione presso il servizio comunale competente ed averla al seguito durante l'uso dell'area.

Articolo 30 - Esercizio del commercio in forma itinerante

1. Nei giorni di mercato, è vietata ogni forma di vendita ambulante a distanza inferiore a 500 metri dall'area mercatale. Sono fatte salve eventuali ulteriori disposizioni e limitazioni disciplinate con ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 28, comma 6 del vigente Codice della Strada.
2. Salvo quanto previsto al punto 1, durante l'esercizio del commercio in forma itinerante, potranno essere effettuate soste per il tempo necessario a servire la clientela e comunque non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo posto, con l'obbligo di spostamento di almeno 500 metri.
3. Resta salvo il rispetto delle norme contenute nel vigente C.d.S..

CAPO IV - TASSE E CORRISPETTIVI

Articolo 31 - Canoni, tasse e tributi comunali

1. Il concessionario è tenuto al pagamento dei canoni, tasse e tributi comunali previsti, secondo le modalità contemplate dai regolamenti per l'applicazione di tali tariffe.
2. Il mancato pagamento di quanto dovuto per l'anno precedente, costituisce causa di revoca della concessione del posteggio.
3. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione del posteggio anche di durata temporanea o di natura sperimentale, o per il rinnovo delle stesse, l'esistenza di morosità del richiedente, nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni, tasse e tributi comunali previsti.
4. Il canone di occupazione di posteggio è dovuto indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate di cui al

precedente articolo 15 e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda; in tal caso, il gerente è obbligato in solido.

5. Gli operatori spuntisti, concessionari di posteggio a carattere giornaliero, sono tenuti a corrispondere il canone di occupazione secondo la tipologia del posteggio occupato, esibendo, su richiesta, agli organi di vigilanza la documentazione dell'avvenuto pagamento.
6. Il regolare pagamento di canoni, tasse e tributi comunali da parte del titolare della concessione, nonché l'assenza di debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive dovute per la violazione di norme relative all'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica, costituiscono presupposto necessario ai fini delle volture delle concessioni, degli ampliamenti, scambi, miglie e accorpamenti.
7. In caso di cessione di azienda relativa ad autorizzazione con posteggio, il cedente, concessionario del posteggio, è tenuto a darne comunicazione entro quattro mesi dalla data di stipula del contratto al Settore Commercio, al fine dell'aggiornamento degli archivi indicando il nominativo e i dati del cessionario. Fatto salvo quanto previsto da norme e regolamenti specifici in materia, la mancata comunicazione da parte del cedente comporta l'addebito in capo allo stesso di tutti i canoni fino a quando non perviene al Settore Commercio - la comunicazione del cessionario subentrante, nonché l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal successivo art. 53, comma 2.

TITOLO IV - PROCEDURE AUTORIZZATORIE

Articolo 32 - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo "A"

1. L'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggiato in concessione nell'ambito territoriale del Comune di Albugnano è subordinato al possesso di autorizzazione di tipo "A" rilasciata, su domanda dell'interessato, dal Settore Commercio, contestualmente alla concessione di posteggio. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. L'autorizzazione di tipo "A" oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del relativo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.
3. L'autorizzazione è rilasciata secondo le disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale in vigore.

Articolo 33 - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo "B"

1. L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è subordinato al possesso dell'autorizzazione di tipo "B", rilasciata dal Comune di residenza del richiedente, o della sede legale della società, ovvero dal Comune ove l'imprenditore intende avviare la sua attività.
2. L'autorizzazione di tipo "B" consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie

le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n.3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.

3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 114/1998 e delle disposizioni attuative regionali di cui alla D.G.R. 32-2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto di azienda per atto tra vivi o per causa di morte.
4. L'autorizzazione è rilasciata su domanda dell'interessato previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dalle disposizioni regionali.
5. L'autorizzazione, oltre i dati identificativi del titolare, deve contenere l'indicazione del settore o i settori merceologici autorizzati.

Articolo 34 - Subingresso nelle autorizzazioni di tipo "A"

1. Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda o del ramo d'azienda per atto fra vivi o per causa di morte deve essere comunicato al Comune.
2. Il subentrante deve effettuare la S.C.I.A. di cui al comma precedente entro quattro mesi decorrenti dalla stipulazione del contratto di cessione o dal verificarsi dell'evento di morte del dante causa. Entro lo stesso termine dovranno essere segnalate al comune le variazioni comportanti qualsiasi rettifica o modifica dell'autorizzazione.
3. La S.C.I.A. costituisce condizione necessaria per il legittimo svolgimento dell'attività. Essa deve contenere l'autocertificazione del possesso, in capo al subentrante, dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, gli estremi della scrittura privata di acquisto/locazione/donazione di azienda autenticata da notaio, o dichiarazione dello stesso. Alla S.C.I.A. deve essere allegata l'autorizzazione del cedente, nonché la documentazione di cui all'articolo 30, attestante l'avvenuta corresponsione, di quanto dovuto al Comune o a terzi enti gestori di servizi per l'utilizzo del posteggio e dei servizi relativi agli ultimi due anni.
4. Nel caso di subingresso per causa di morte, l'erede che non sia in possesso, al momento dell'evento, dei requisiti professionali richiesti dalla legge, può proseguire nell'esercizio dell'attività del dante causa, ferma restando la preventiva segnalazione di cui al precedente comma 3 corredata dai citati allegati. L'acquisizione del requisito professionale deve avvenire entro un anno dalla morte del dante causa. Decorso tale termine senza che l'erede abbia provveduto a cedere l'azienda o senza che abbia acquisito i requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa o senza averne dato comunicazione al Comune, l'autorizzazione decade con la conseguente revoca della concessione di posteggio. Le assenze cumulate dall'erede nei 12 mesi successivi alla morte del de cuius, non producono gli effetti di cui al precedente articolo 15 ai fini della decadenza dal posteggio.
5. In ogni caso di subingresso in attività commerciali con autorizzazione di tipo "A", i titoli di priorità

maturati ed acquisiti in capo all'azienda oggetto di trasferimento si trasferiscono al cessionario. La disposizione si applica anche in caso di conferimento in società.

6. Le assenze dal posteggio effettuate dal cedente, ingiustificate e rilevanti agli effetti della decadenza della concessione di posteggio, i cui presupposti non si sono ancora perfezionati, non si trasferiscono al cessionario.
7. I contratti di trasferimento della titolarità o della gestione dell'azienda, salva diversa disposizione di legge, devono essere stipulati con scrittura privata autenticata da notaio, o dichiarazione dello stesso

Articolo 35 - Subingresso nelle autorizzazioni di tipo "B"

1. Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda o del ramo d'azienda per atto fra vivi o per causa di morte deve essere segnalato al Comune tramite S.C.I.A..
2. Il subentrante deve effettuare la segnalazione di cui al comma precedente entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto di cessione o dalla morte del de cuius. Entro lo stesso termine dovranno essere comunicate al comune le variazioni comportanti qualsiasi rettifica o modifica dell'autorizzazione.
3. La S.C.I.A. costituisce condizione necessaria per il legittimo svolgimento dell'attività. Essa deve contenere l'autocertificazione del possesso, in capo al subentrante, dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, gli estremi della scrittura privata di acquisto/locazione/donazione di azienda autenticata dal notaio, o dichiarazione dello stesso. Alla S.C.I.A. deve essere allegata l'autorizzazione del dante causa.
4. Nel caso di subingresso per causa di morte, l'erede che non sia in possesso, al momento dell'evento, dei requisiti professionali richiesti dalla legge, può proseguire nell'esercizio dell'attività del dante causa, ferma restando la preventiva segnalazione di cui al precedente comma 3, corredata dall'autorizzazione in originale. L'acquisizione del requisito professionale deve avvenire entro un anno dalla morte del dante causa. Decorso tale termine senza che l'erede abbia provveduto a cedere l'azienda o senza che abbia acquisito i requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa, l'Amministrazione procede a dichiarare la decadenza dell'autorizzazione.
5. In caso di subingresso in attività commerciali con autorizzazione di tipo "B" i titoli di priorità maturati ed acquisiti in capo all'azienda oggetto di trasferimento, si trasferiscono al cessionario. La disposizione si applica anche in caso di conferimento in società.
6. I contratti di trasferimento della titolarità o della gestione dell'azienda, salva diversa disposizione di legge, devono essere stipulati con scrittura privata autenticata da notaio, o dichiarazione dello stesso

Articolo 36 - Procedimento per la concessione di migliorìa

1. Chiunque ne abbia interesse, può presentare istanza di migliorìa per uno dei posteggi che si rendano

liberi nel medesimo settore e specializzazione merceologica, qualora prevista, e sempreché il posteggio richiesto in miglìoria abbia le medesime caratteristiche, relativamente alle dimensioni ed ai servizi, del posteggio in concessione al richiedente al momento di presentazione dell'istanza.

2. Prima di procedere ad eventuali bandi di assegnazione dei posteggi che si siano resi liberi, si provvede all'esame delle istanze pervenute e all'effettuazione delle miglìorie, ferma restando la verifica della regolarità della posizione del concessionario in ordine ai pagamenti di canoni, tasse e tributi comunali nonché dell'assenza, in capo allo stesso, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività. La regolare posizione in ordine ai pagamenti citati relativa agli ultimi due anni, dovrà essere comprovata dal concessionario.

Nelle domande deve essere indicato il posteggio chiesto in assegnazione con il procedimento di miglìoria.

3. Le domande sono valutate in ordine a ciascun posteggio richiesto in miglìoria e secondo l'ordine dei seguenti criteri:
 - a) data di presentazione o di spedizione a mezzo posta con raccomandata A/R della domanda;
 - b) maggiore anzianità di concessione di posteggio o di autorizzazione qualora la prima non sia disponibile;
 - c) maggiore anzianità di iscrizione al registro delle ditte ora R.E.A., riferita all'attivazione dell'impresa cui fa capo l'autorizzazione in base alla quale è esercitata l'attività sul mercato;
 - d) a parità di condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), età dell'intestatario dell'autorizzazione se ditta individuale o del rappresentante della società al quale è intestata l'autorizzazione, dando la precedenza al più anziano.
4. Nel caso di concessione di miglìoria, la variazione del posteggio è annotata sull'atto di concessione il quale mantiene la scadenza pluriennale fissata al momento del rilascio della concessione stessa.

Articolo 37 - Cambi di residenza

1. Il cambiamento di residenza dei titolari di autorizzazioni di tipo "A" e "B" e della sede legale, qualora la proprietà dell'azienda sia riconducibile a persona giuridica, deve essere comunicato al competente ufficio comunale, entro 60 giorni dall'avvenuto trasferimento. Il Comune riceve la comunicazione di cui sopra provvede alla relativa annotazione sul titolo autorizzativo.
2. Le comunicazioni di cui al comma precedente possono essere inoltrate al Comune sia a mani mediante consegna all'ufficio protocollo che tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno o via pec. Ad essa deve sempre essere allegata l'autorizzazione.

Articolo 38 - Decadenza, revoca e sospensione delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione è dichiarata decaduta nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta mancanza in capo al titolare, ad uno dei legali rappresentanti in caso di società, o ad altra persona preposta all'attività commerciale, dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio dell'autorizzazione, secondo le disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale in vigore.
 - b) Mancato inizio dell'attività entro 6 mesi dalla data del rilascio. Tale termine può essere prorogato per un periodo non superiore a 3 mesi, su richiesta motivata da impedimento fisico dell'intestatario dell'autorizzazione e adeguatamente documentata.
2. L'autorizzazione di tipo "A" è revocata per decadenza dalla concessione di posteggio di cui al precedente articolo 16.
 3. Le autorizzazioni di tipo "A" e di tipo "B" sono revocate per mancato ritiro delle stesse, da parte dell'avente diritto, nel termine di sei mesi dal ricevimento della comunicazione relativa al ritiro delle stesse.
 4. L'autorizzazione può essere sospesa per un massimo di venti giorni (tre mercati consecutivi) in caso di recidiva per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti inerenti canoni, tasse e tributi comunali, nonché del presente regolamento. La recidiva, così come disciplinata ai sensi dell'articolo 29 comma 3 D.Lgs. 114/1998, si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare anche se si è proceduto all'estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione.
L'autorizzazione è sempre sospesa ogni tre violazioni, commesse in ogni anno solare, per ognuno dei seguenti articoli del Regolamento:
 - a) articolo 12, commi 10 e 11;
 - b) articolo 13 comma 3;
 - c) articolo 40 comma 1;
 - d) articolo 42.
 5. L'autorizzazione, inoltre, può essere sospesa fino ad un massimo di 20 giorni (tre mercati consecutivi) per violazioni di particolare gravità. La sanzione accessoria viene applicata anche nel caso in cui si sia proceduto all'estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria principale. Sono considerate particolarmente gravi le violazioni relative a:
 - a) mancato rispetto delle norme igienico sanitarie, comprese le disposizioni sulla raccolta differenziata;
 - b) accertata inosservanza dei vincoli derivanti dal settore merceologico o eventuale specializzazione merceologica di appartenenza;
 - c) utilizzo non conforme e/o danneggiamento delle strutture degli impianti elettrici ed idrici e di quant'altro costituisca attrezzatura del mercato.
 6. Per gravissime violazioni di carattere igienico sanitario, che denotano l'insussistenza delle garanzie

minime atte a salvaguardare la tutela della salute dei consumatori, è disposta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un periodo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate. Qualora alla scadenza prevista, l'interessato non abbia provveduto a conformarsi alle norme violate, potrà essere disposta la revoca dell'autorizzazione, previa contestazione, così come disposto dal successivo comma 7.

7. Nei casi previsti dai precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5 il Settore Commercio, sempre che non sussistano impedimenti derivanti da ragioni di celerità del procedimento, provvede a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento assegnandogli un termine per la presentazione di memorie difensive. Entro trenta giorni dal ricevimento di queste ultime o, in caso di mancata presentazione di dette memorie difensive, il Responsabile conclude il procedimento rispettivamente con la dichiarazione di decadenza o con la revoca dell'autorizzazione o con la sospensione dell'esercizio dell'attività oppure con atto di archiviazione.

Gli atti finali di decadenza, revoca, sospensione o archiviazione sono emessi dal Responsabile.

8. L'esercizio dell'attività è sospeso nel caso di mancata comunicazione del cambio di residenza di cui al precedente articolo 35 nonché per la mancata comunicazione delle variazioni comportanti qualsiasi rettifica o modifica dell'autorizzazione di cui agli artt. 32 e 33, fino a quando l'interessato non abbia provveduto ad effettuare la predetta comunicazione. In caso di irreperibilità il provvedimento di sospensione è notificato nelle forme di legge.

TITOLO V - MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 39 - Orari

1. Salvo quanto previsto dal Sindaco con casi particolari e con propria ordinanza, l'orario di vendita del mercato settimanale è compreso tra le ore 07.30 e le ore 13.00.
2. Sono confermate le date di svolgimento dei mercati che ricadono in giornata festiva.
3. Sentiti gli operatori di cui al precedente comma, può essere autorizzato nel rispetto dei limiti ed delle disposizioni normative vigenti:
 - a) il prolungamento o l'estensione giornaliera dell'orario dell'attività di mercato, anche coordinandolo con gli orari dei negozi in sede fissa;
 - b) lo svolgimento di mercati straordinari in giornate domenicali o festive, in coincidenza con manifestazioni o con le aperture autorizzate per il commercio in sede fissa. Le richieste devono essere avanzate al Comune, entro trenta giorni dalla data richiesta per lo svolgimento del mercato.
4. In ogni caso, per i mercati, non potrà essere prevista un'apertura dell'attività di vendita superiore alle undici ore giornaliere.

Articolo 40 - Modalità di accesso degli operatori alle aree mercatali

1. Al fine di permettere agli operatori di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico due ore prima dell'inizio della vendita. Il posto deve essere lasciato completamente sgombro da merci, attrezzature, ecc., entro le ore 15.00. L'area dovrà essere ripulita dalla ditta incaricata entro le ore 15.30.
2. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali, possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.
3. Lo scarico ed il carico delle merci devono avvenire in modo da non intralciare l'attività di mercato.
4. Nell'area mercatale deve essere sempre assicurato il passaggio degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, nonché l'accesso veicolare degli operatori della spunta mercato.

Articolo 41 - Circolazione pedonale e veicolare

1. Negli orari di svolgimento dell'attività commerciale sul mercato e negli orari previsti dal presente regolamento per le operazioni di sgombero dei banchi, è vietata nelle aree destinate al mercato la circolazione dei veicoli non adibiti al trasporto delle merci e delle attrezzature, fatta eccezione per gli automezzi destinati alla pulizia ed igienizzazione dell'area, di pronto soccorso e di emergenza, forze di polizia e residenti autorizzati. Sono fatti salvi i casi di comprovata forza maggiore e i soggetti autorizzati.
2. Negli orari di svolgimento dell'attività di vendita sul mercato, ogni singolo operatore provvederà ad occupare il posteggio assegnatogli evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi degli altri operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra i banchi. I suddetti spazi, riservati al passaggio pedonale, sono da considerarsi vie di fuga per garantire la sicurezza.

Articolo 42 - Attrezzature di vendita

1. I concessionari di posteggio (compresi i produttori agricoli e gli espositori) non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata, né occupare, neppure con piccole sporgenze, spazi comuni, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 2.
2. Le tende o le altre strutture di copertura del banco di vendita dovranno essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a metri 2,20 e non potranno sporgere oltre 1 metro dall'area delimitante il posteggio assegnato, sempre che ciò non rechi nocumento alla sicurezza pubblica o alla circolazione, né ostacoli le tende degli operatori attigui, nel qual caso ognuno degli interessati potrà occupare in uguale misura l'area disponibile.

3. Per ragioni di sicurezza, le merci e gli imballaggi non possono essere impilati ad altezza superiore a metri 1,40 dal suolo.
4. È vietato esporre articoli appendendoli ad altre strutture oltre la linea perimetrale del posteggio.
5. I banchi di vendita, gli autobanchi e le attrezzature, comprese le merci esposte, devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo ai passanti.
6. I veicoli utilizzati per il trasporto delle merci devono essere posizionati all'interno della demarcazione dello spazio in concessione, in senso parallelo al lato più lungo del posteggio opposto ai corridoi principali di transito degli avventori del mercato. Tale regola deve ritenersi valida anche nel caso in cui l'operatore su aree pubbliche sia concessionario di più posteggi contigui.

Articolo 43 - Norme igienico sanitarie

1. L'esercizio dell'attività per la vendita di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande, devono avvenire nel rispetto delle disposizioni normative igienico-sanitarie, di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.
2. I banchi adibiti alla vendita dei prodotti di cui al precedente comma 1), dovranno comunque possedere i requisiti previsti dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 nonché della D.G.R. 10/05/2004, n.25-12456.

Articolo 44 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Nei mercati è proibito uccidere, spennare o eviscerare animali. Il pollame deve essere posto in vendita già spennato ed eviscerato, i conigli liberati delle parti distali degli arti ed eviscerati.
2. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte dei produttori agricoli e degli operatori che vendono prodotti ittici, fermo restando il rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie e di tutela degli animali e delle successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 45 - Divieti

1. Agli operatori (compresi i produttori agricoli e gli espositori) è vietato:
 - a) lasciare incustodito il posteggio durante l'orario di mercato;
 - b) far uso di qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni;
 - c) arrecare molestia e chiamare gli acquirenti con suoni, urla, schiamazzi, tenere cani o altri animali sul mercato, tenere fuochi a fiamma libera, impiegare strutture e apparecchiature fisse e/o mobili (es. stufe) alimentate a GPL, legna o altre fonti energetiche per il riscaldamento dell'area di pertinenza del banco vendita, prive del marchio CE, detenere ed utilizzare bombole di gas (salvo quanto stabilito dal successivo articolo 48), utilizzare apparecchi elettrici che superino la potenza energetica fornita;
 - d) utilizzare l'acqua potabile proveniente dal punto di attingimento all'uopo predisposto, per

scopi diversi da quelli strettamente connessi all'attività di vendita ovvero consentire all'acqua prelevata di defluire sul suolo pubblico senza necessità o causando disturbo o pericolo a terzi.

- e) consentire ad altri l'utilizzazione del posteggio dato in concessione senza rispettare le disposizioni dell'Allegato A della D.G.R. Piemonte 02/04/2001 n. 32-2642.

Articolo 46 - Obblighi

1. Tutti gli operatori (commerciali e produttori agricoli) devono accatastare contenitori vuoti e raccogliere i rifiuti via via prodotti in appositi sacchi che andranno poi rimossi al termine dell'attività di vendita, e provvedere alla pulizia dell'area in concessione sino ad una distanza non inferiore ai due metri.

Resta salvo quanto stabilito da altre norme e regolamenti specifici in materia.

2. È obbligatoria la permanenza dei suddetti operatori nel relativo posteggio per tutta la durata del mercato, salvo i casi di forza maggiore tra i quali, a titolo esemplificativo: forte peggioramento delle condizioni atmosferiche, improvviso malessere fisico o urgente stato di necessità.
3. Per tutti i prodotti esposti per la vendita al dettaglio deve essere indicato a cura dei predetti operatori, il prezzo di vendita al pubblico in modo chiaro e ben leggibile, mediante l'uso di uncartello o con altre modalità idonee allo scopo e con preciso riferimento alle singole qualità delle merci. I pesi devono essere ben visibili al pubblico.
4. In caso di vendita di cose usate deve essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione "MERCE USATA"; inoltre su ogni singolo oggetto usato in vendita, deve essere apposta idonea etichettatura recante la dicitura "USATO". L'operatore dovrà inoltre essere in possesso del titolo abilitativo e dei registri previsti dal T.U.L.P.S..
5. Durante l'esercizio dell'attività deve essere tenuta esposta, in modo ben visibile nel punto vendita, la relativa autorizzazione amministrativa in originale; inoltre l'operatore commerciale deve essere sempre munito delle ricevute attestanti il pagamento del canone per posteggio attrezzato e della tassa rifiuti dovuti e riferiti all'anno in corso, da conservare sul posto ed esibire a richiesta degli addetti al controllo.
6. Il subentrante, fino al rilascio della autorizzazione deve, ai fini dell'esercizio dell'attività, essere munito della S.C.I.A. relativa al subingresso di cui al precedente articolo 33 (riportante il timbro di ricezione del Comune), e della copia dell'autorizzazione del cedente, che devono essere tenute esposte come previsto dal comma precedente.

Articolo 47 - Furti, danneggiamenti e incendi

1. L'amministrazione Comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.

Articolo 48 - Atti dannosi agli impianti dei mercati

1. È vietato danneggiare, deteriorare o insudiciare gli impianti e le attrezzature del mercato.
2. I contravventori, oltre ad essere passibili di sanzioni amministrative previste dal presente regolamento, sono tenuti a risarcire i danni derivanti, anche a terzi, dagli atti compiuti.

TITOLO VI - GESTIONE TECNICA DEI MERCATI

CAPO I - IMPIANTI TECNICI E SERVIZI IGIENICI

Articolo 49 - Impianti elettrici ed idrici

1. L'Amministrazione provvede alla gestione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, degli impianti elettrici ed idrici.
2. L'Amministrazione concede l'uso di detti impianti a tutti gli operatori i quali si assumono tutte le responsabilità civili e penali derivanti dall'uso degli impianti dal punto di consegna o di allaccio della fornitura del servizio.

Articolo 50 - Utilizzazione bombole del gas

1. Gli operatori appartenenti al settore alimentare e i produttori agricoli possono utilizzare, per l'attività inerente la conservazione e/o la preparazione degli alimenti, bombole di gas G.P.L.. In ogni caso, dovrà sempre essere rispettata la normativa vigente in materia di prevenzione incendi.

Articolo 51 - Servizi igienici

1. L'Amministrazione provvede alla gestione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dei servizi igienici.
2. L'orario di apertura e chiusura dei servizi igienici destinati agli operatori e al pubblico è quello del mercato.

CAPO II - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI E SERVIZI COMPLEMENTARI

Articolo 52 - Pulizia dell'area mercatale

1. L'attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati, si conforma ai principi generali enunciati nel Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.
2. La raccolta ed il conferimento debbono essere effettuate secondo i principi della raccolta differenziata.
3. Gli operatori del mercato settimanale devono deporre in modo ordinato i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, all'interno dell'area concessa, riducendone per quanto possibile il volume e separandoli a seconda della tipologia (carta/cartone, imballaggi in plastica/polistirolo, cassette in legno, cassette in plastica, indifferenziato, ecc.), anche mediante l'utilizzo degli appositi sacchetti/contenitori forniti dalla ditta appaltatrice del servizio di pulizia dell'area mercatale.
I rifiuti dovranno essere conferiti negli appositi contenitori, adibiti alla raccolta differenziata, ubicati all'interno del mercato.
Le cassette dovranno essere sovrapposte le une alle altre, separate in base al materiale (legno, plastica, cartone, etc.) e non contenere residui di altri materiali (es. rifiuti organici, plastica, carta, imballaggi, ecc.).
4. Al termine dell'attività di vendita, gli operatori dei mercati devono accuratamente spazzare l'area in concessione e lo spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri, raccogliere e conferire i rifiuti generati secondo le modalità di cui al comma 2.
5. Entro le ore 15.00, gli operatori, compresi i produttori agricoli, devono pulire l'area del mercato e sgombrarla da veicoli ed altre attrezzature usate da ciascun operatore per l'esercizio della propria attività, a meno di specifiche autorizzazioni dei competenti uffici comunali.
6. La sosta e il transito dei veicoli (eccetto autorizzati) sono vietati fino alle ore 15.30 al fine di consentire la pulizia e l'igienizzazione dell'area mercatale.

TITOLO VII - ORGANI DI CONTROLLO E REGIME SANZIONATORIO

Articolo 53 - Forme di rappresentanza degli operatori

1. Gli ambulanti titolari di concessione di posto fisso, possono eleggere una Commissione composta da un massimo di tre delegati uno per ciascun settore merceologico, uno per ciascun settore merceologico, alimentare e non-alimentare, ed uno per i produttori.
2. È compito degli ambulanti comunicare al Comune i nominativi degli eletti.
3. La Commissione ha il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con l'Amministrazione e con il Responsabile del Servizio.

4. La delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso. In caso di decadenza di un delegato, subentra il successivo nella graduatoria dei voti riportati ed in tal caso il nuovo nominativo dovrà essere comunicato al Comune.

Articolo 54 - Vigilanza

- 1 L'attività di vigilanza è svolta, in via principale, dalla Polizia Municipale, dalle altre forze di Polizia (G.d.F., C.C., C.f.S., ecc.) e dall'Azienda Sanitaria Locale.

Articolo 55 - Sanzioni

1. Le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano osservando le disposizioni di cui alla Legge 24/11/1981, n.689 e s.m.i..
2. Chiunque violi le norme del presente regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi, regolamenti o da specifiche disposizioni del presente regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 500,00; tale sanzione si applica altresì per la violazione dell'art. 24 recante "Obblighi del produttore agricolo".
3. Chiunque esercita l'attività senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio o dal posteggio previsto dall'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 114/1998 e s.m.i.. L'attività di vendita esercitata senza il titolo originale dell'autorizzazione o su un posteggio diverso da quello autorizzato o assegnato in spunta, è ritenuta abusiva e sanzionata ai sensi dell'articolo 29 comma 1 D.Lgs. 114/1998 e s.m.i..
4. Per le violazioni di cui al presente articolo, il rapporto degli organi accertatori e gli scritti difensivi dei trasgressori, devono essere inoltrati al Responsabile, competente anche per l'applicazione delle sanzioni accessorie. Quando non disposto diversamente da leggi e regolamenti, i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, dalle ordinanze ingiunzioni di pagamento e dalle correlative procedure esecutive, pervengono al Comune.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 56 - Norme transitorie e finali

1. Il piano del mercato ha una funzione programmatica e non pregiudica i diritti dei titolari di concessioni di posteggi attivi.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non è consentito ai titolari di posteggio, o ai loro aventi causa nell'ipotesi di subingresso, porre in vendita prodotti diversi da quelli del settore di appartenenza come definito in base al precedente articolo 8.
3. Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione di approvazione e dalla stessa data è abrogata qualsiasi altra norma non compatibile.